

Allegato "A" all'atto n. 41537/15734

Statuto della società Villaservice s .p. a.

Titolo I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1. Costituzione e denominazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.è costituita una società per azioni con la denominazione "VILLASERVICE S.p.A."

2. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte dei comuni soci.

Art. 2. Sede

1. La Società ha sede legale nel comune di Villacidro.

2. La sede sociale può essere trasferita in altri comuni della Sardegna con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

3. Il Consiglio di amministrazione della società potrà istituire altre sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, purché nell'ambito della Sardegna, e sopprimere quelle esistenti.

Art. 3. Durata

1. La durata della Società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050.

2. La Società può essere prorogata o sciolta anticipatamente nei casi previsti dalla normativa vigente.

Titolo II

OGGETTO

Art. 4. Oggetto

1. La Società ha come oggetto principale lo svolgimento di tutti i servizi e attività a carattere ambientale e tecnologico interessanti la collettività (cittadini, istituzioni, attività economiche e sociali, ecc.), di competenza degli enti locali. In particolare la società può provvedere:

a) alla gestione dei rifiuti così come identificata dalla legislazione e normativa vigente e all'espletamento degli altri servizi di igiene urbana che abbiano come scopo la tutela e la salvaguardia della salute, dell'igiene e della incolumità della collettività e dei singoli nonché la salvaguardia dell'ambiente inteso in tutte le sue componenti e più specificatamente:

a.1 alla raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti e recupero di quelli riciclabili, compreso lo stoccaggio provvisorio e tutte le fasi di trattamento mediante appositi impianti;

a.2 al confezionamento e commercializzazione di prodotti finali da processi di trattamento di rifiuti solidi e/o liquidi organici, stoccaggio e maturazione di compost e loro derivati, compresa la bonifica ed integrazione con additivi per l'impiego in agricoltura od altri usi consentiti dalle norme vigenti;

a.3 ai servizi di pulizia, compresi gli interventi di manutenzione del verde pubblico e di arredo urbano, nonché il trasporto e smaltimento e trattamento dei relativi materiali di

risulta;

b) alla gestione di impianti di captazione, emungimento, accumulo e trattamento di acque per uso potabile ed industriale e relative reti di distribuzione, compreso il trasporto e lo smaltimento dei fanghi di produzione;

c) alla gestione di impianti di depurazione di ogni tipo destinati allo smaltimento dei residui liquidi, solidi e gassosi generati dagli scarichi industriali, dai centri abitati e dalle comunità di ogni genere e relative reti di collettamento;

d) alla gestione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica, di reti di trasporto e distribuzione nonché alla commercializzazione dell'energia;

e) alla gestione di servizi polifunzionali, quali in particolare vigilanza, reti telematiche, di telefonia, sistemi informatici di trasmissione dati;

f) alla gestione di servizi di illuminazione pubblica e di altri servizi tecnologici urbani.

2. La Società può inoltre provvedere, per conto degli Enti che esercitano sulla Società stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, alla gestione di altri servizi e/o attività consentiti dalle vigenti leggi agli stessi enti.

3. I nuovi servizi e attività di cui ai precedenti commi vengono affidati direttamente alla Società dall'Ente pubblico socio o dagli Enti pubblici soci all'uopo interessati con deliberazione del competente organo la quale deve, fra l'altro, contenere gli elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria {convenientemente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima} e le eventuali ragioni di opportunità sociale, che motivano tale scelta. Resta fermo comunque che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sugli enti pubblici soci non affidatari di tali servizi ed attività.

4. Gli affidamenti alla Società sono regolati da apposito contratto di servizio o disciplinare o atto negoziale aventi natura o funzioni equivalenti contenenti le condizioni e le modalità per l'espletamento e controllo del servizio e/o attività affidati alla Società stessa nonché la durata degli affidamenti stessi.

5. La Società può espletare tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi assunti o assumibili ai sensi del presente articolo ivi comprese le attività di progettazione, di costruzione di impianti, di commercializzazione nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.

6. La Società, nei limiti di cui all'art. 2361 del codice civile e nel rispetto del successivo articolo 26, può assumere o cedere partecipazioni ed interessenze in società e/o altri soggetti giuridici purché abbiano come oggetto lo svolgimento di attività complementari, accessorie o strumentali o comunque collegate rispetto alle proprie, nonché costituire e/o liqui-

dare i soggetti predetti.

7. La Società può svolgere ogni attività operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

In ogni caso le attività finanziarie dovranno essere svolte in via residuale e non prevalente ed in modo strumentale e funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Titolo III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 5. Capitale sociale

1. Il Capitale sociale, interamente pubblico, è determinato in Euro 250.000 (duecentocinquantamila), diviso in n. 250.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro uno cadauna.

In data 26 aprile 2016 l'assemblea straordinaria della società, ha deliberato di ridurre, subordinatamente alla decorrenza senza opposizione del termine di cui all'art. 2445 C.C., il capitale sociale da Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero) a Euro 218.750,00 (duecentodiciottomila settecentocinquanta virgola zero) diviso in n. 218.750 azioni ordinarie del valore nominale di Euro uno cadauna.

L'assemblea ha dato mandato all'organo amministrativo affinché possa dare esecuzione alla delibera adottata alle condizioni e con le modalità indicate, senza escludere aggiunte e soppressioni alla delibera e allo statuto che venissero eventualmente richieste in sede di pubblicazione degli stessi.

2. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

3. Dette azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto a un voto in Assemblea.

4. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle condizioni del codice civile in materia.

5. Il consiglio di amministrazione, con le modalità stabilite agli articoli 2443 e 2441, comma quinto del codice civile, ha la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare di Euro 500.000,00 per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'1 APRILE 2008 in caso di adesione alla società di altri comuni che conferiscono servizi di cui all'art. 4 del presente Statuto.

Art. 6. Soci e loro domicilio - diritto di recesso

1. Possono assumere la qualità di soci della Società solo gli enti locali della provincia del Medio Campidano e/o di province limitrofe che affidino alla società servizi e o attività di loro competenza. La qualità di socio comporta l'adesione alle norme del presente statuto e alle deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità della legge e dello statuto sociale, anche se anteriori all'acquisto di detta qualità.

2. I titoli azionari non sono emessi e pertanto lo stato di

socio risulta unicamente dai libri sociali.

3. Il domicilio dei soci, per quanto attiene al rapporto tra Società e soci, è quello risultante nel libro dei soci. I soci hanno l'obbligo di comunicare eventuali variazioni, valendo in difetto le risultanze del libro medesimo.

4. Gli Enti pubblici di cui al precedente comma 1 che affidano alla società servizi o attività di loro competenza devono mantenere la partecipazione per tutta la durata dell'affidamento dei servizi stessi.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2437 del codice civile, ciascuno degli enti locali soci, che abbiano affidato alla Società servizi pubblici locali, avrà diritto di recedere dalla società:

a) nel caso in cui cessi l'affidamento e venga conseguentemente risolto il contratto di servizio o il disciplinare o l'atto negoziale avente natura o funzioni equivalenti, relativi al servizio affidato alla società;

b) nel caso in cui vengano poste in essere le iniziative di cui al successivo articolo 10, comma 2, senza la preventiva deliberazione dell'Assemblea in conformità con il successivo articolo 14, comma 5;

c) nel caso previsto dall'art. 27, comma quarto.

Articolo 7 Diritto di Opzione

1. Salvo diversa deliberazione assunta dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'articolo 2441, quinto comma, del codice civile, funzionale ad aumentare il capitale sociale al fine di consentire l'ingresso di altri enti pubblici, i soci hanno diritto d'opzione sulle azioni di nuova emissione, in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta, da esercitarsi nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che l'Organo Amministrativo dovrà inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli aventi diritto, nel domicilio di cui al precedente articolo 6.

2. Le azioni eventualmente inoptate da ciascun avente diritto saranno offerte in opzione agli altri soci secondo le modalità esposte al precedente comma del presente articolo e, in difetto di loro adesione, dovrà ritenersi definitivamente sottoscritto il relativo ammontare di capitale sociale, applicandosi quanto previsto dall'art. 2439, comma secondo del codice civile.

3. I versamenti relativi alle azioni di nuova emissione dovranno essere effettuati nei termini e nei modi decisi dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni di legge.

Articolo 8 Trasferibilità delle azioni

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 6, il socio che intende alienare le proprie azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la proposta di alienazione indicando in particolare il soggetto o i soggetti acquirenti, le modalità

di alienazione, il prezzo e la sussistenza in capo all'acquirente dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto. L'alienazione sarà subordinata al previo gradimento dell'Organo Amministrativo, alla luce delle condizioni in appresso indicate.

L'Organo Amministrativo, al fine di concedere o negare il gradimento, valuterà:

a. la sussistenza in capo al potenziale acquirente dei requisiti soggettivi per acquisire la qualità di socio ai sensi del presente statuto e

b. la disponibilità del potenziale acquirente di affidare alla società servizi o comunque attività rientranti nell'oggetto sociale.

Rimane in ogni caso salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di indicare altro acquirente in luogo di quello proposto dall'alienante, in possesso dei requisiti indicati al precedente comma.

4. Sono comunque inefficaci, nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di azioni ordinarie posti in essere in violazione delle prescrizioni del presente articolo e del precedente articolo 6. Tale violazione comporta il divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale per le partecipazioni alienate.

Titolo IV ORGANI SOCIALI

Art. 9 Organi sociali

Sono organi della società:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio sindacale.

Titolo V ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10. Competenze dell'Assemblea.

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il piano pluriennale contenente gli indirizzi strategici aziendali, le linee di sviluppo dei singoli servizi e il programma degli investimenti con le relative modalità di copertura finanziaria che viene predisposto dal Consiglio di amministrazione entro quattro mesi dall'insediamento;
- b) approva il budget annuale di cui al successivo art. 28, approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili;
- c) autorizza il Consiglio di amministrazione alla esecuzione degli atti di cui al successivo art. 26;
- d) nomina e revoca gli amministratori;
- e) nomina i sindaci e il presidente del Collegio sindacale;
- f) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- h) approva il regolamento dei lavori assembleari;
- i) approva i regolamenti per gli acquisti, appalti e spese in economia necessari per il funzionamento della società;
- l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo statuto alla competenza dell'assemblea.
2. Sono inoltre riservate all'Assemblea ordinaria tutte le deliberazioni aventi ad oggetto iniziative volte a far valere nei confronti degli enti locali soci, che abbiano affidato alle Società servizi pubblici locali, diritti e/o pretese che traggano fondamento dal contratto di servizio, dal disciplinare o dall'atto negoziale avente natura o funzioni equivalenti.
3. L'assemblea ordinaria delibera altresì sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dall'atto costitutivo della società.
4. I provvedimenti del Consiglio di Amministrazione relativi agli atti di cui al precedente comma uno, lettere a), b), e c), vengono inviati tempestivamente agli enti locali soci affinché forniscano ai loro rappresentanti in assemblea i pareri e gli indirizzi degli enti stessi. Le deliberazioni successivamente adottate dall'assemblea vengono comunicate agli enti locali soci entro otto giorni dalla loro adozione.
5. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto con le modalità di cui al successivo art. 27; delibera altresì sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11. Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, anche fuori dalla sede della società, mediante una delle seguenti formalità, purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione:
- lettera raccomandata, senza busta, con avviso di ricevimento;
 - raccomandata notificata tramite ufficiale giudiziario;
 - fax munito del rapporto di ricezione, all'indirizzo notificato alla società;
 - posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario), all'indirizzo notificato alla società;
2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso deve inoltre essere fissato il giorno per la seconda convocazione la quale non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
3. L'assemblea da tenersi in via ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata, anziché entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, entro centottanta, se particolari esigenze lo richiedono; in questo ultimo caso il

consiglio di amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione sulla gestione.

4. L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

5. Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 12 Partecipazione all'assemblea

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è richiesto il preventivo deposito delle azioni.

2. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile, da chi non sia amministratore, sindaco o dipendente della società o delle società controllate. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.

3. I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

Art. 13. Presidenza dell'assemblea

1. Salvo diversa determinazione dell'Assemblea la stessa è presieduta dal rappresentante del comune socio avente il maggior numero di abitanti residenti sulla base dell'ultimo censimento.

2. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

3. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'assemblea o da notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 14. Deliberazioni delle assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci che rappresentino

almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Essa delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

3. Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole previsti per la prima e seconda convocazione.

4. Per le delibere che comportano la nomina delle cariche sociali, sia in prima che in seconda convocazione si procede con le modalità stabilite al successivo art. 15.

Per le decisioni sulla revoca è escluso dal voto quello degli amministratori soci da escludere.

5. Le deliberazioni previste dall'art.10, secondo comma dello Statuto, sono efficaci una volta decorsi cinque giorni dalla loro adozione se, entro il medesimo termine, l'ente locale nei confronti del quale dovrebbero essere attuate le iniziative oggetto di deliberazione non esercita il proprio diritto di veto adeguatamente motivato.

Nel caso in cui tale ente eserciti, entro il termine di cui sopra, il proprio diritto di veto, l'Assemblea della Società può confermare, in tutto o in parte, la precedente deliberazione con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle azioni e il cinquantun per cento degli enti soci.

6. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

7. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

8. Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, è necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.

9. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché dissenzienti, astenuti o non intervenuti.

Art. 15. Nomina delle cariche sociali

1. L'assemblea nomina le cariche sociali assicurando una rappresentanza sia nel Consiglio di amministrazione che nel Collegio sindacale anche agli Enti locali soci di minori dimen-

sioni i quali provvederanno a formulare unitariamente le relative designazioni.

Le modalità di nomina sono stabilite in apposita convenzione approvata dagli organi esecutivi degli enti locali.

Titolo VI AMMINISTRAZIONE

Art. 16. Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri.

2. La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, salvo per i primi Amministratori nominati nell'atto costitutivo.

3. Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente.

4. Non possono essere nominati amministratori le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori in società concorrenti.

5. Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 17. Sostituzione degli amministratori.

1. Se, per dimissioni o altra causa, vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

2. I consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

3. Se però viene meno la metà o più degli amministratori eletti, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per le nuove nomine a norma dell'art. 15 del presente statuto.

4. Qualora un amministratore sia revocato, non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Art. 18. Riunioni del Consiglio di Amministrazione - Convocazione e quorum costitutivi e deliberativi

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio nazionale, su convocazione del Presidente tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo dall'eventuale Amministratore delegato, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, dal Direttore generale o dal Collegio Sindacale.

2. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Per la validità delle sedute a cui è presente solo la metà più uno dei componenti, è necessaria la presenza del Presidente.

3. La convocazione è fatta dal Presidente, per lettera raccomandata, senza busta, con avviso di ricevimento, da recapitare almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a ciascun amministratore e sindaco effettivo. La convocazione potrà essere fatta, entro lo stesso termine, anche mediante:
- posta elettronica (se contenente il dispositivo di conferma dell'avvenuta lettura del computer del destinatario), all'indirizzo notificato alla società;
- fax munito del rapporto di ricezione, all'indirizzo notificato alla società.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma spedito almeno un giorno prima.

4. L'intervento in Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove pure deve trovarsi il Segretario.

5. Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tal caso, a richiesta anche di un solo Consigliere di Amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

6. La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i Consiglieri.

7. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

8. I Consiglieri che, pur non essendo impediti a votare, dichiarano di astenersi dal votare, non vengono computati nel numero dei votanti; essi sono invece computati tra i presenti ai fini della determinazione del numero legale per la validità della seduta.

9. Salvo quanto stabilito ai successivi punti 10 e 11, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

10. Ciascuno degli enti locali soci, che abbiano affidato alla Società servizi pubblici locali, avrà diritto:

a) di formulare all'Organo Amministrativo proposte aventi contenuto determinato in relazione a specifiche iniziative attuative del contratto di servizio, o disciplinare, o atto negoziale avente natura o funzioni equivalenti relativi al servizio affidato alla Società e

b) di esprimere il proprio diritto di veto, opportunamente motivato, sulle deliberazioni assunte dall'Organo Amministrativo con riguardo alle proposte formulate dall'ente locale socio in conformità a quanto previsto nel precedente punto a) e che risultino difformi dal contenuto delle proposte stesse.

L'Organo Amministrativo dovrà, conseguentemente:

c) comunicare all'ente locale socio le deliberazioni assunte sulle proposte da quest'ultimo formulate ai sensi del punto a) del presente comma,

d) astenersi dal porre in essere atti o iniziative in attuazione di quanto deliberato fintantoché l'ente locale socio non abbia comunicato se intende esercitare il proprio diritto di veto e

e) dare attuazione alle deliberazioni qualora l'ente locale socio comunichi che non intende esercitare il proprio diritto di veto, ovvero qualora siano decorsi 15 giorni dal momento in cui l'Organo Amministrativo abbia comunicato all'ente locale socio la propria deliberazione senza che quest'ultimo abbia fatto pervenire all'Organo Amministrativo comunicazioni riguardanti l'esercizio o meno del proprio diritto di veto.

In caso l'ente locale socio eserciti il proprio diritto di veto le deliberazioni di cui alla precedente lettera b) sono sottoposte alle definitive determinazioni dell'Assemblea.

11. Devono essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti gli argomenti di cui all'articolo 26, comma 1.

12. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione vengono redatti dal Segretario nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi membri. Tali verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presidente e raccolti in un apposito registro.

Art. 19 Poteri del Consiglio di Amministrazione - Deleghe - Rappresentanza

1. Il Consiglio di Amministrazione esegue le deliberazioni dell'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione dei provvedimenti necessari per l'ordinario e normale funzionamento della società ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea e fatta salva la competenza esclusiva dell'Assemblea stessa nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;

- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
 - gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
 - l'emissione di obbligazioni ordinarie non convertibili nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dall'art. 26 del presente Statuto;
 - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie nei limiti di cui al precedente articolo 2, comma 3.
2. Il Consiglio può delegare, nei limiti stabiliti dall'art. 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non sono, in particolare, delegabili le materie di cui all'articolo 26, comma 1 dello statuto. Il Consiglio può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a se operazioni rientranti nella delega.
3. Il Consiglio nomina un Direttore generale; può altresì nominare, anche fra persone estranee al Consiglio stesso, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone le competenze ed i compensi.
4. La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte a terzi e in giudizio spettano al presidente e agli amministratori delegati nell'ambito delle rispettive deleghe.
5. Le limitazioni ai poteri degli amministratori non sono opponibili a terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi, fatto salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti.

Art. 20. Compenso degli amministratori

1. I compensi spettanti al presidente e ai membri del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

Titolo VII

PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE

Art. 21. Presidente

1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante della società.
2. Il presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal consiglio di amministrazione.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta all'amministratore da lui delegato o, in mancanza, all'amministratore più anziano di età.
4. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della società e la relativa firma possono essere conferite al direttore generale o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Art. 22. Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze

professionali della persona prescelta nel settore delle imprese industriali e/o di servizi. Il consiglio, nell'atto di nomina, determina anche la durata dell'incarico.

Il direttore esercita i poteri di ordinaria amministrazione che gli sono delegati dal consiglio di amministrazione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.

In tale ambito il direttore:

- assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
- provvede, nel rispetto dell'organigramma aziendale e dei criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione, all'assunzione del personale;
- coordina l'operato delle strutture e dei dipendenti della società ed esercita su di essi i poteri disciplinari previsti dai contratti collettivi di lavoro;
- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;
- agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
- propone al Consiglio di amministrazione entro il 30 settembre di ogni anno per il successivo esercizio, il bilancio preventivo e l'aggiornamento del piano programma e del piano pluriennale degli investimenti;
- redige relazioni semestrali sull'andamento economico e finanziario della società e predispone la proposta di bilancio d'esercizio;
- acquista materie prime e prodotti e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria nei limiti e con le modalità all'uopo stabilite dal Consiglio di Amministrazione fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e normative vigenti in materia.

Titolo VIII COLLEGIO SINDACALE

Art. 23. Collegio Sindacale

1. La società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
3. I Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea, salvo per il primo Collegio nominato nell'Atto Costitutivo.
4. Tutti i membri, effettivi o supplenti, del collegio sono scelti tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
5. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La

deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

Si applicano ai sindaci le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.

6. Sono attribuiti al collegio sindacale i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del codice civile. Al collegio sindacale è inoltre demandato, ricorrendone tutte le condizioni, anche il controllo contabile della società di cui all'art. 2409 ter del codice civile.

7. Il compenso dovuto ai membri del collegio sindacale è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, secondo le tariffe professionali dei dottori e ragionieri commercialisti.

Titolo IX

VIGILANZA E CONTROLLO DEI SOCI SULL'ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

Art. 24. Indirizzi dell'Assemblea

Il consiglio di amministrazione deve attenersi, nell'attuazione dei suoi compiti, agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo determinati dall'Assemblea.

Art. 25 Vigilanza

1. La vigilanza sull'attività della società è esercitata dagli Enti pubblici tramite i propri rappresentanti in seno all'Assemblea.

2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte del Consiglio degli indirizzi e delle direttive formulate dall'Assemblea.

3. A tale scopo il Consiglio di Amministrazione deve inviare ai legali rappresentanti degli Enti pubblici soci, entro il 30° giorno successivo alla fine di ciascun semestre, una relazione concernente l'andamento della società e contenente in forma sintetica i dati significativi della gestione aziendale. La relazione deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti.

4. L'informativa di cui sopra è preordinata al migliore esercizio dei poteri di indirizzo dell'assemblea.

5. L'assemblea, ove, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione della società, richiama formalmente gli organi aziendali affinché pongano rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale, permane tale situazione, l'Assemblea adotta nei confronti del Consiglio di amministrazione i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 26. Atti del Consiglio di amministrazione per la cui esecuzione è necessaria l'autorizzazione dell'assemblea

1. Anche ai fini del controllo di cui all'art. 113, comma 5, lettera c) del decreto legislativo 267/00 il Consiglio di Amministrazione trasmette all'Assemblea i sottoelencati atti per l'autorizzazione di cui all'art. 2364, comma 5, del codice ci-

vile:

- a) determinazione delle tariffe e delle condizioni generali di fornitura dei servizi non di competenza degli enti locali soci;
- b) assunzione di nuovi servizi e/o fasi di servizi e/o attività ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;
- c) acquisto e vendita di immobili di importo superiore a euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero);
- d) acquisto e/o vendita di partecipazioni azionarie e/o costituzione di società;
- e) designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società partecipate;
- f) alienazione e/o acquisto di aziende e/o rami di aziende;
- g) prestazioni di garanzia e mutui;
- h) emissione di obbligazioni non convertibili;
- i) approvazione della carta dei servizi;

j) aumenti di capitale di cui al precedente art. 5, comma 5. Gli atti di cui al precedente comma devono essere autorizzati dall'Assemblea, in tutto o in parte, nel termine di trenta giorni dalla ricezione. Tali atti si intendono autorizzati se entro il suddetto termine l'Assemblea non ha adottato un formale provvedimento di diniego dandone, nel medesimo termine, comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 2364, comma 5, del codice civile, resta ferma, in ogni caso, la responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli atti compiuti ancorché autorizzati in tutto o in parte dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, entro dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, adotta apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa ai comuni soci.

Art. 27. Atti dell'Assemblea soggetti all'approvazione degli Enti soci

1. Sempre ai fini del controllo di cui all'art. 113, comma 5, lettera ci del decreto legislativo 267/00 le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli enti soci:

- a) modifiche dello Statuto che riguardino:
 - a1) aumento di capitale non riservato a nuovi soci che conferiscono attività o servizi;
 - a2) cambiamento significativo dell'attività della società;
- ricapitalizzazione della società nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva.

2. Le deliberazioni di cui al precedente comma richiedono, per acquisire efficacia, l'approvazione da parte degli organi competenti dei singoli Enti soci, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento delle deliberazioni medesime.

3. Nel caso in cui uno o più Enti soci non approvino o si oppongano, entro il termine di cui sopra, alle suddette delibe-

razioni, l'Assemblea della Società può confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle azioni e il cinquantun per cento degli enti soci.

4. Gli Enti dissenzienti hanno il diritto di recedere dalla società alle condizioni stabilite dallo Statuto per i casi di recesso per quanto concerne le deliberazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1.

Art. 28. Budget annuale

1. Il bilancio economico di previsione della società è approvato dal Consiglio di Amministrazione, di norma, entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è tempestivamente trasmesso all'assemblea per l'autorizzazione all'esecuzione di cui al precedente articolo 26 da deliberare entro il successivo 31 dicembre.

2. Detto bilancio, che non potrà chiudersi in perdita, deve considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio eventualmente spettanti alla società in base alle leggi statali e regionali e i corrispettivi e/o contributi dovuti in base ai contratti di servizio, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti richiesti dall'assemblea per ragioni di carattere sociale.

3. Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio di bilancio, il Consiglio di amministrazione deve disporre le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando in apposito documento da sottoporre tempestivamente all'assemblea, le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre la gestione in equilibrio.

4. Al bilancio preventivo devono essere allegati, in particolare:

a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;

b) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo;

ci il prospetto contenente i criteri di ripartizione dei costi comuni ai diversi servizi gestiti.

5. Il budget annuale deve essere corredato da una relazione del Consiglio di amministrazione sulle previsioni della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la Società opera anche alla luce della programmazione regionale e provinciale riguardante i servizi gestiti dalla Società.

Art. 29 . Forme di consultazione degli Enti soci e dei cittadini

1. Gli organi della società promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti pubblici soci e delle organizzazioni della società civile in merito agli aspetti fondamentali dell'attività della società.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi della società, in particolare:

- attueranno incontri con gli Enti pubblici soci partecipando, a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi;
- divulgheranno ed illustreranno l'attività aziendale.

Titolo X
BILANCIO E UTILI

Art. 30. Esercizio sociale - Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed a norma di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio.

Art. 31. Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale, saranno distribuiti, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
2. L'Assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o ripristinati i limiti di capitale per le obbligazioni in circolazione.
3. Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
4. Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.

Titolo XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 32. Scioglimento e liquidazione

Qualora, per qualsiasi motivo, si pervenga allo scioglimento della Società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea straordinaria, osservate le disposizioni di legge.

Art. 33. Foro competente

Salvo quanto eventualmente di competenza della giurisdizione amministrativa, per le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società nonché per tutte le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori sarà competente il Tribunale di Cagliari.

Art. 34. Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi ed in particolare nelle leggi che regolano i servizi pubblici locali.

FIRMATO: Teresa Maria Pani

Maria Cristina Lobina, notaio
segue sigillo notarile